



N° 1008/2014 R.G.

## **TRIBUNALE DI IVREA**

(DOTT. LUCA FADDA)

### **ORDINANZA**

**EX ART. 1, COMMA 47 E SS., L. 28 GIUGNO 2012 N. 92**

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/1/2015;

### **P R E M E S S O**

- che, con ricorso depositato il 2.10.2014, il Sig. X evocava in giudizio l'impresa Y al fine di vedere dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli con missiva 16.6.2014 e conseguente condanna della società alla reintegrazione dell'attore nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge; in particolare non negava di aver pubblicato sulla propria bacheca Facebook le frasi oggetto del procedimento disciplinare che aveva portato al suo licenziamento per giusta causa, ma sosteneva che la propria condotta, seppure "offensiva", non poteva considerarsi così grave da giustificare il recesso datoriale;
- che si costituiva in cancelleria l'impresa Y, contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto del ricorso;
- che, stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, il giudice invitava le parti alla discussione, dopodiché si riservava la decisione;

### **O S S E R V A**

Il ricorso è infondato e, pertanto non può trovare accoglimento.

Preliminarmente deve essere evidenziato quanto pacificamente accaduto.

A fine 2012 il sig. X evocava in giudizio la Società Y. al fine di vedere dichiarata la nullità del termine apposto in diversi contratti a tempo determinato stipulati con la società, con conseguente condanna della stessa al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, ovvero all'indennità prevista dall'art. 32 L. 183/2010.

Con sentenza n°54/2014, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 15.5.2014, questo Tribunale dichiarava la nullità del termine apposto ai



contratti *de quibus*, accogliendo la domanda subordinata del sig. X in punto risarcimento del danno; con missiva del 20.5.2014 il ricorrente chiedeva di poter riprendere il servizio ed il 28.5.2014 veniva convocato in azienda, per gli adempimenti relativi alla ricostituzione del rapporto di lavoro, pur venendo esonerato dal rendere la propria prestazione lavorativa.

In pari data, il sig. X pubblicava sulla propria bacheca facebook la lettera di riammissione in servizio, accompagnandola da un primo post del seguente tenore: “Grazie coglioni!!!! Beccare Cash stando a casa a grattarsi il cazzo!! Very thanks!!! Il pacco è riveder colleghe milf arrapate con sti bacetti... odiose! Nn vedono cazzo dall’89... Cacciate sti 100 euro a qualche gigolò...Mortacci vostre”.

Sempre nella medesima giornata ne pubblicava altro, che testualmente riferiva “Ho l’esclusiva con Mediaset... Ma sticazzi!! Nn potevo averla col signor Giorgino...ARMANI. Vita grama”.

I post, non riservati ai cd. “amici”, ma potenzialmente visibili dal circa miliardo di utenti del social network, venivano rimossi solo in data 12.6.2014, a seguito di esplicita diffida dell’odierna convenuta.

Ciò detto in punto fatto, non resta che verificare se la condotta pacificamente posta in essere dal sig. X –e del tutto idonea ad integrare gli estremi del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 595 c. 1 e 3 cod. pen.- possa essere considerata tanto grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

La risposta non può che essere positiva.

I reiterati insulti gratuiti profferiti non solo nei confronti dei propri superiori, definiti “coglioni”, ma soprattutto di colleghe del tutto estranee alle controversie che hanno contrapposto il sig. X al proprio ex datore di lavoro, risultano assolutamente gravi, in quanto denotano la volontà del ricorrente di diffamare sia la società, sia parte dei dipendenti con le modalità potenzialmente più offensive dell’altrui reputazione.

Invero la volgarità dei commenti lasciati in visione per 15 giorni all’intero pubblico di facebook appare *ictu oculi* e non sembra meritare molte argomentazioni, se non quella relativa all’acronimo MILF (“madre che mi vorrei scopare” secondo il sito wikipedia citato dall’attore): la locuzione, lungi dal descrivere “avvenenti signore dai 40 anni in su (vds. pag 6 dell’atto introduttivo) è ormai divenuta sinonimo di pornstar al termine della carriera, con evidente caratterizzazione negativa, sia in relazione all’attività del



soggetto, sia all'età avanzata in relazione alla professione medesima.

Peraltro l'acronimo è stato accompagnato da pesanti battute proprio sulla scarsa attività sessuale delle donne che, pur essendo dedite al meretricio, avrebbero comunque necessità di pagare somme di denaro per intrattenere incontri carnali con uomini.

Insomma, davvero è difficile comprendere come la convenuta potrebbe pensare di mantenere invita un rapporto di lavoro con un soggetto che, a mente fredda e senza alcun tipo di provocazione da parte di colleghe, ma solo in ragione di una accoglienza troppo amicale, le abbia sostanzialmente definite, *coram populo*, vecchie prostitute senza clienti, anche se qualche colorita locuzione dialettale renderebbe meglio l'idea dell'insulto sessista cui sono state oggetto le dipendenti di Società Y.

Anche la condotta successiva del sig. X, peraltro, denota da un lato la mancata percezione della gravità del proprio comportamento e, dall'altro la volontà di ledere nel modo più ampio possibile l'altrui reputazione: se davvero la pubblicazione dei post fosse stata un gesto istintivo –anche se inconsulto- il ricorrente avrebbe provveduto immediatamente alla loro eliminazione e non dopo oltre due settimane, come in realtà accaduto,

Del tutto inconferente, poi, è la giurisprudenza citata in atto introduttivo, secondo cui la sanzione espulsiva è ingiustificata quando "l'uso di espressioni offensive nei confronti del datore di lavoro... appare come una reazione, anche se eccessiva ed abnorme (ma anche istintiva) rispetto a promesse di parte datoriale non mantenute".

Ebbene, quale sarebbe, nel caso di specie, la illecita o illegittima condotta della società (e delle colleghe) cui il lavoratore avrebbe reagito? Forse la ricostituzione immediata del rapporto di lavoro in ossequio ad una pronuncia giudiziale alla stessa sfavorevole ovvero i "bacetti" al momento del ritorno in azienda?

Davvero questo Tribunale non riesce a intravedere una qualche giustificazione alla condotta dell'attore, per cui, stante la gravità dei fatti contestati ed accertati, non può che essere affermata la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del provvedimento espulsivo del ricorrente. Le domande attoree, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Quanto, infine, alle spese di lite, non possono che seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

A) rigetta il ricorso;

C) condanna il ricorrente X al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente Società Y s.r.l., che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre 15,00% rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Ivrea, il 28/1/2015

IL GIUDICE  
DOTT. LUCA FADDA